



## Glossari dal Parlamenti

---

Scheda informativa L'Ufficio del Consiglio degli Stati

## **Glossario del Parlamento**

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: [Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)

## **Impressum**

Stato 03.12.2024

### **Editore**

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento  
3003 Berna  
[parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)  
[www.parl.ch/it](http://www.parl.ch/it)

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



## **Contenuto**

In breve.....	2
Cenni storici .....	4
Basi legali.....	7
Ulteriori informazioni.....	8



## **UFFICIO DEL CONSIGLIO DEGLI STATI**

*L'Ufficio del degli Stati è responsabile delle questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera. Stabilisce il programma di sessione, elegge i membri e i presidenti delle commissioni e delle delegazioni, determina i settori di attività delle commissioni permanenti e assegna loro gli oggetti in deliberazione per la trattazione.*

### **I. Composizione**

L'Ufficio del Consiglio degli Stati consta:

- del presidente del Consiglio;
- del primo e del secondo vicepresidente;
- di uno scrutatore;
- di uno scrutatore supplente e
- di un membro di ciascuno dei gruppi parlamentari dell'Assemblea federale che, nel Consiglio degli Stati, annoverano almeno cinque membri e non sono rappresentati nell'Ufficio.

### **II. Elezione**

I membri dell'Ufficio sono eletti per un anno singolarmente e in votazioni successive all'inizio di ogni sessione invernale. Lo scrutinio è segreto. Risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza, ossia il cui nome figura su più della metà delle schede valide.

### **III. Compiti**

L'Ufficio ha i compiti seguenti:

- pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione,
- determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali,
- assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente,
- provvede a coordinare le attività delle commissioni,
- stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni,
- elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni, salvo diversa disposizione della legge,
- accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento dello scrutatore e del suo supplente, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati,
- esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 lettere b-f LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle,



- tratta altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

#### **IV. Sedute**

Gli uffici delle Camere si riuniscono di regola nel corso della terza settimana che precede la sessione.

Tradizionalmente, la seduta che si svolge in preparazione della sessione autunnale è organizzata nel Cantone d'origine del presidente della Camera.

Le deliberazioni degli uffici sono confidenziali, analogamente alle altre sedute delle commissioni.



## **CENNI STORICI<sup>1</sup>**

Dalla fondazione dello Stato federale, la composizione dell'Ufficio del Consiglio degli Stati è cambiata nel corso del tempo.

Originariamente l'Ufficio si componeva del presidente e di due scrutatori. Nel 1903 vi è stato associato il vicepresidente della Camera e dal 1946 è stato previsto uno scrutatore supplente.

Nel 1999 è stata istituita la carica di secondo vicepresidente e anche il suo titolare è entrato a far parte dell'Ufficio. Nel contempo è stata soppressa la funzione del secondo scrutatore.

Nel 2003 il regolamento è stato modificato in modo tale che ciascuno dei gruppi parlamentari in Consiglio degli Stati con almeno cinque membri abbia diritto a un seggio nell'Ufficio<sup>2</sup>.

Nel 2020 e 2021, per la prima volta dalla fondazione dello Stato federale, nell'Ufficio del Consiglio degli Stati le donne erano in maggioranza.

---

<sup>1</sup> Burri, Boris: Art. 35, in: Graf/Theler/Von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, pag. 297 segg.

<sup>2</sup> Iniziativa parlamentare 03.417, «Regolamento del Consiglio degli Stati».



Anno della legislatura <sup>3</sup>	Numero di membri	Gruppi parlamentari	Quota femminile	Ø Età	Ø Durata del mandato nel CS
<b>47ª Leg.</b>					
03/04	6	2 C, 2 R, +1 S, 1 V	0	52	11
<i>Plenum SI 03</i>			23.9 %	55	5
04/05	5	2 C, 1 RL, 1 S, 1 V	0	54	11
05/06	5	1 C, 2 RL, 1 S, 1 V	20 %	53	10
06/07	5	2 C, 1 RL, 1 S, 1 V	20 %	55	10
<b>48ª Leg.</b>					
07/08	5	1 CEg, 2 RL, 1 S, 1 V	20.0 %	56	9
<i>Plenum SI 07</i>			21.7 %	55	6
08/09	6	2 CEg, 2 RL, 1 S, +1 V	16.7 %	56	10
09/10	6	2 CEg, 2 RL, +1 S, 1 V	33.3 %	59	11
10/11	5	2 CEg, 1 RL, 1 S, 1 V	0 %	58	9
<b>49ª Leg.</b>					
11/12	5	1 CE, 2 RL, 1 S, 1 V	0 %	58	7
<i>Plenum SI 11</i>			19.6 %	55	4
12/13	5	2 CE, 1 RL, 1 S, 1 V	0 %	57	8
13/14	5	1 CE, 2 RL, 1 S, 1 V	20 %	51	6
14/15	6	2 CE, 2 RL, 1 S, +1 V	16.7 %	52	7

<sup>3</sup> Giorno di riferimento: fine della sessione invernale.



Anno della legislatura	Numero di membri	Gruppi parlamentari	Quota femminile	Ø Età	Ø Durata del mandato nel CS
<b>50ª Leg.</b>					
15/16	6	2 C, 2 RL, 1 S, +1 V	33.3 %	51	8
<i>Plenum SI 15</i>			15.2 %	55	5
16/17	5	2 C, 1 RL, 1 S, 1 V	40 %	55	9
17/18	5	1 C, 2 RL, 1 S, 1 V	40 %	56	9
18/19	5	2 C, 1 RL, 1 S, 1 V	20 %	61	9
<b>51ª Leg.</b>					
19/20	6	+1 G, 1 M-CEB, 1 RL, 2 S, 1 V	50 %	56	6
<i>Plenum SI 19</i>			26 %	54	3
20/21	5	1 G, 1 M-CEB, 1 RL, 1 S, 1 V	60 %	55	7
21/22	6	1 G, 1 M-E, 2 RL, 1 S, +1 V	50 %	53	5
22/23	6	1 G, 2 M-E, 1 RL, 1 S, +1 V	50 %	54	6
<b>52ª Leg.</b>					
23/24	5	1 M-E, 1 RL, 2 S, 1 V	40 %	54	6
<i>Plenum SI 23</i>			34,8 %	55	4
24/25	5	1 M-E, 2 RL, 1 S, 1 V	20 %	53	7



## **BASI LEGALI**

### **Uffici delle Camere (in generale)**

- Articolo 31 capoverso 1 lettera e legge sul Parlamento
- Articolo 35 legge sul Parlamento
- Articolo 37-38 legge sul Parlamento

### **Compiti**

- Articolo 35 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 6 regolamento del Consiglio degli Stati

### **Diritto procedurale**

- Articolo 35 capoverso 3 legge sul Parlamento

### **Composizione**

- Articolo 35 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 5 regolamento del Consiglio degli Stati



## ULTERIORI INFORMAZIONI

### Attuale composizione dell'Ufficio

Cfr. il sito dell'Ufficio su [parlamento.ch](http://parlamento.ch)

➤ [Link](#)

### Composizione dell'Ufficio in anni precedenti

Cfr. I riassunti delle deliberazioni ("Résumé des délibérations"; *soltanto in francese e tedesco*)

➤ [Link](#)

### Questioni giuridiche e storiche

Cfr. Burri, Boris: Art. 35, in: Graf/Theler/Von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, pag. 297 segg.

➤ [Link](#)

